



SIULP flash
COLLEGAMENTO
www.siulp.it - nazionale@siulp.it

Trattamento economico di missione all'estero - Scorte per rimpatri

Riportiamo il testo della lettera inviata all'Ufficio Relazioni Sindacali

Il trattamento economico del personale che effettua missioni all'estero è disciplinato da una normativa risalente, relativa quindi ad un periodo storico rispetto al quale le esigenze e le tipologie di impiego erano completamente diverse da quelle odierne.

Non è mai stata infatti prevista una specifica normativa per l'attività di rimpatrio di stranieri, dunque per ragioni di sicurezza pubblica, e pertanto si ricorre ad una applicazione interpretativa di disposizioni contenute, rispettivamente, nel R.D. 3 giugno 1926, n. 941; DPR 31 marzo 1971, n. 286; L. 18 dicembre 1973, n. 836; L. 26 luglio 1978, n. 417 e, infine, DPR 16 gennaio 1978, n. 513. Nonché, da ultimo, con la L. 30 dicembre 2006, n. 51, che ha convertito il D.L. 30 dicembre 2005, n. 273 (su cui ci soffermeremo più diffusamente infra).

A fine di cercare di rendere organico questo composito e frastagliato panorama normativo in un primo momento era stata emanata la Circolare 333-G/9816 del 25 maggio 1987, avente appunto ad oggetto "Capitolo 2506 - Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni all'estero...", a tenore della quale - sub punto 6 - si dispone che "se durante la missione all'estero il dipendente gode di vitto e alloggio gratuito, ovvero ospite di paesi stranieri, la diaria è ridotta ad un quarto. Se fruisce soltanto dell'alloggio gratuito la diaria è ridotta ad un quarto". Si tratta, in buona sostanza, della riproposizione testuale del contenuto dell'art. 9, comma 3, L. 836/1973 già dianzi citata. In seguito, in tema di non cumulabilità della diaria di missione con lo straordinario eventualmente effettuato, è stata poi emanata la circolare 333-G/II.2524.01.2624.03 del 16.12.2011 del Servizio T.E.P. e Spese Varie.

Orbene, applicando i criteri derivanti dalla sintesi di questo inestricabile coacervo normativo, se si prende ad esempio il caso della diaria prevista per le missioni in Marocco, che nella misura intera è pari ad € 88,50, all'operatore che fruisca di vitto ed alloggio a carico di enti pubblici o privati, si perviene - come in effetti accade nella quasi totalità dei casi - alla liquidazione di una diaria giornaliera pari ad € 22,12. E questo quando, come testè anticipato, la diaria per le missioni all'estero è comprensiva anche del servizio in orario straordinario

FLASH nr. 17 - 2018

- Trattamento economico di missione all'estero - Scorte per rimpatri
- Tabelle arretrati e benefici contratto 2016-2018
- Concorso 2842 posti vice ispettore - Criteri valutazione titoli: problematiche
- Sicurezza, Siulp: pagamento arretrati sia per tutto il comparto o sarà manifestazione
- Ispettori Capo già frequentatori del 7° e 8° corso - Ispettori Capo del Ruolo Tecnico Indizione procedure concorsuali e correttivi. Richiesta di incontro urgente
- Assegnazione vincitori concorso 1400 vice ispettori
- Utilizzo titolo accademico
- Ricorso candidati esclusi dal concorso 559 allievi agenti

eventualmente prestato, giusta l'interpretazione autentica resa con l'art. 39 *vicies semel*, comma 39 del D.L. 30.12.2005, convertito nella Legge 23 febbraio 2006, n. 51. Norma di assai dubbia compatibilità con i principi generali dell'ordinamento, sia perché questa interpretazione autentica è intervenuta a fronte del consolidamento di un indirizzo giurisprudenziale di contrario orientamento, confermato anche successivamente all'entrata in vigore di questa interpretazione autentica (ex plurimis Cons. Stato 19.7.2007, n. 4074); sia perché la prassi di emanare leggi con valore di interpretazione autentica in pendenza di controversie che trattano della medesima materia è stata ripetutamente censurata dalle Corti sovranazionali come illegittima, posto che, di fatto, questa opzione si risolve in una modifica delle regole da parte di uno dei due soggetti coinvolti nella controversia, dunque in una palese violazione della parità tra le parti prevista dal principio del giusto processo portato dall'art. 111 della Costituzione.

Senza entrare nel contesto dei profili di evidente antigiusuridicità dell'odierno assetto, ci si limita qui ad osservare come, a questo punto, si potrebbe, in ipotesi, immaginare addirittura di far lavorare un dipendente senza soluzione di continuità, anche per più giorni, senza riconoscere allo stesso qualsivoglia emolumento ulteriore rispetto alla diaria.

La quale, peraltro, una volta applicate le riduzioni risulta essere sostanzialmente identica a quella riconosciuta per le missioni in territorio nazionale. Con la differenza che per le missioni nazionali, paradossalmente, vengono riconosciute le prestazioni in orario eccedente, ovvero le indennità orarie aggiuntive nel caso in cui il viaggio sia successivo al servizio svolto.

Si ritiene insomma di essere di fronte ad una inaccettabile sperequazione, che va a danneggiare in modo rilevante il personale chiamato a svolgere servizi di rilevante delicatezza, e che pare collidere con più principi dell'ordinamento costituzionale. Cosa che già avevamo avuto modo di illustrare con una nostra precedente nota sul medesimo tema inviata a codesto Ufficio in data 10.5.2011.

Il convincimento che si tratti di una stortura meritevole di essere rimeditata discende in primo luogo dalla constatazione che per un servizio maggiormente gravoso – missione all'estero – viene riconosciuto un indennizzo inferiore rispetto a quello attribuito alle missioni domestiche. Ma anche – secondariamente – perché, per quanto si è avuto modo di premettere, le prestazioni eccedenti l'ordinario orario lavorativo, che potrebbero in astratto essere svolte senza soluzione di continuità ed in un quantità imponderabili, rimangono, di fatto, non retribuite, con una evidente lesione di fondamentali principi garantiti dall'ordinamento giuslavoristico- costituzionale.

Siamo consapevoli che l'Amministrazione non condivide questa nostra impostazione, e che ha insistito, anche in tempi relativamente recenti (cfr. nota Prot. 333-G/II.2524.01.2624.03 del 16.12.2011), sulla legittimità del diniego. Per quanto ci riguarda manteniamo il nostro convincimento che si tratti di prestazioni obbligatoriamente rese e – illegittimamente – non retribuite. Siamo però altrettanto avveduti circa i tempi necessari per giungere ad un eventuale giudicato definitivo nel caso in cui si decidesse di azionare in sede giurisdizionale le frustrate ragioni dei colleghi. Percorso irto di asperità e dei cui esiti, nella migliore delle ipotesi, mai potrebbero beneficiare gli operatori le cui istanze siamo oggi a sostenere.

A questo punto ci troviamo ad avere a che fare con una situazione risolvibile solo con una novellazione atta a rimuovere le inaccettabili sperequazioni sin qui censurate, che a nostro sommo avviso potrebbe – anzi dovrebbe – essere discussa in seno al tavolo negoziale deputato alla definizione degli istituti normativi correlati al contratto di lavoro in fase di elaborazione.

Attendiamo quindi un riscontro a questa nostra sollecitazione, e restiamo a disposizione per ogni chiarimento fosse ritenuto opportuno.

TABELLE ARRETRATI E BENEFICI CONTRATTO 2016-2018

BENEFICIO ARRETRATI Contratto (2016 - 2018) dal 01.01.2018 fino al 30.04.2018 Scorporati dall'Indennità di Vacanza Contrattuale (2010 - 2012) così come indicato nell'articolo 2 comma 6																			
POLIZIA DI STATO	Parametri	Indennità di Vacanza Contrattuale (2010-2012)		Incremento delle misure Mensili Lorde a decorrere dal 01.01.2018 Articolo 2 comma 4		Valori Stipendiali dal 01.01.2018 scorporati dell'Indennità di vacanza contrattuale		ARRETRATI Stipendio Parametro dal 01.01.2018 al 30.04.2018 (4 mensilità)		Incremento delle Misure dell'Indennità Pensionabile a decorrere dal 01.01.2018		ARRETRATI Indennità Pensionabile dal 01.01.2018 al 30.04.2018 (4 mensilità)		Totale Arretrati Lordi dal 01.01.2018 al 30.04.2018		TOTALE RITENUTE ASSISTENZIALI e PREVIDENZIALI		IMPONIBILE FISCALE Totale Arretrati al netto R.A.P. al lordo della tassazione IRPEF (27% - 38%)	
		A	B	C = (B - A)	D = (C * 4)	E	F = (E * 4)	G = (D+F)	H	I = (G-H)									
Commissario capo	150,50	15,60	67,10	51,50	206,00	52,98	211,92	417,92	€ 45,19	€ 372,73									
Commissario	148,00	15,00	65,98	50,98	203,92	51,50	206,00	409,92	€ 44,38	€ 365,54									
Vice Commissario	136,75	14,38	60,97	46,59	186,36	50,38	201,52	387,88	€ 41,78	€ 346,10									
Sostituto Commissario Coordinatore	148,00	15,00	65,98	50,98	203,92	51,50	206,00	409,92	€ 44,38	€ 365,54									
Sostituto Commissario	143,50	15,00	63,98	49,35	197,40	51,50	206,00	403,40	€ 43,57	€ 359,83									
Ispettore Superiore 8 anni QLF	140,00	14,63	62,42	48,06	192,24	50,90	203,60	395,84	€ 42,70	€ 353,14									
Ispettore Superiore	137,50	14,36	61,30	47,48	189,92	50,90	203,60	393,52	€ 42,41	€ 351,11									
Ispettore Capo	133,50	13,82	59,52	45,70	182,80	50,48	201,92	384,72	€ 41,37	€ 343,35									
Ispettore	131,00	13,38	58,40	45,02	180,08	48,92	195,68	375,76	€ 40,46	€ 335,30									
Vice Ispettore	124,75	13,03	55,62	42,59	170,36	47,38	189,52	359,88	€ 38,67	€ 321,21									
Sour. Capo 8 anni QLF Coordinatore	131,00	13,22	58,40	45,18	180,72	48,69	194,76	375,48	€ 40,45	€ 335,03									
Sourintendente Capo 4 anni QLF	125,75	12,98	56,06	43,08	172,32	48,69	194,76	367,08	€ 39,40	€ 327,68									
Sourintendente Capo	124,25	12,98	55,39	42,41	169,64	48,69	194,76	364,40	€ 39,06	€ 325,34									
Sourintendente	121,50	12,55	54,17	41,62	166,48	47,87	191,48	357,96	€ 38,37	€ 319,59									
Vice sourintendente	116,75	12,12	52,05	39,93	159,72	47,84	191,36	351,08	€ 37,51	€ 313,57									
Ass. Capo 8 anni QLF Coordinatore	121,50	12,25	54,17	41,92	167,68	47,78	191,12	358,80	€ 38,49	€ 320,31									
Assistente Capo 5 anni QLF	117,00	12,04	52,16	40,12	160,48	47,78	191,12	351,60	€ 37,58	€ 314,02									
Assistente Capo	116,50	12,04	51,94	39,90	159,60	47,78	191,12	350,72	€ 37,47	€ 313,25									
Assistente	112,00	11,66	49,93	38,27	153,08	44,17	176,68	329,76	€ 35,34	€ 294,42									
Agente scelto	108,50	11,28	48,37	37,09	148,36	44,14	176,56	324,92	€ 34,73	€ 290,19									
Agente	105,25	10,93	46,92	35,99	143,96	43,90	175,60	319,56	€ 34,09	€ 285,47									

Articolo 2, Comma 6 contratto 2016 - 2018

I valori stipendiali di cui ai commi da 1 a comma 4 del presente articolo includono l'importo provvisorio della retribuzione corrisposto quale indennità di vacanza contrattuale ai sensi dell'articolo 1, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, 1, comma 452, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2017

RIEPILOGO TOTALE ARRETRATI Contratto 2016 - 2018 dal 01.01.2016 al 30.04.2018	
POLIZIA DI STATO	IMPONIBILE FISCALE Totale Arretrati al netto R.A.P. al lordo della tassazione IRPEF (27% - 38%)
Vice Questore Aggiunto	€ 570,79
Commissario capo	€ 932,99
Commissario	€ 916,36
Vice Commissario	€ 879,29
Sostituto Commissario Coordinatore	€ 916,36
Sostituto Commissario	€ 908,03
Ispettore Superiore 8 anni QLF	€ 893,03
Ispettore Superiore	€ 884,48
Ispettore Capo 10 anni QLF	€ 868,51
Ispettore Capo	€ 852,88
Ispettore	€ 829,01
Vice Ispettore	€ 829,01
Sour. Capo 8 anni QLF Coordinatore	€ 850,50
Sourintendente Capo 4 anni QLF	€ 835,48
Sourintendente Capo	€ 831,91
Sourintendente	€ 793,70
Vice sourintendente	€ 802,57
Ass. Capo 8 anni QLF Coordinatore	€ 815,16
Assistente Capo 5 anni QLF	€ 802,16
Assistente Capo	€ 800,96
Assistente	€ 773,49
Agente scelto	€ 761,47
Agente	€ 749,47

POLIZIA DI STATO	Parametri	Indennità di Vacanza Contrattuale (2010-2012)					Incremento delle misure Mensili Lorde a decorrere dal 01.01.2016 Articolo 2 comma 1					Valori Stipendiali dal 01.01.2016 scorporati dell'indennità di vacanza contrattuale					Incrementi Annuai Lordi sullo Stipendio dal 01.01.2016 al 31.12.2016 (13 mensilità)					Incremento delle misure Mensili Lorde a decorrere dal 01.01.2017 Articolo 2 comma 2					Valori Stipendiali dal 01.01.2017 scorporati dell'indennità di vacanza contrattuale					Incrementi Annuai Lordi sullo Stipendio dal 01.01.2017 al 30.09.2017 (9 mensilità)				
		A	B	C = (B - A)	D = (C * 13)	E	F = (E - A)	G = (F * 9)	H	I = (H - A)	L = (I * 4)	M = (C + I)	N	O	P = (M + N)	Q	R = (P - Q)																			
Vice Questore Aggiunto	150,00	16,19	24,00	7,81	101,53	37,63	21,44	192,96	154,00	38,63	22,44	89,76	384,25	59,37	197,93	641,55	70,76	570,79																		
Commissario capo	144,50	15,60	23,12	7,52	97,76	36,25	20,55	185,95	140,00	37,12	22,15	88,60	372,21	59,37	197,93	629,51	69,25	560,26																		
Commissario	139,00	15,00	22,24	7,24	94,12	34,87	19,87	178,63	148,00	37,12	22,12	88,48	361,43	59,37	197,93	618,73	67,90	550,83																		
Vice Commissario	133,25	14,38	21,32	6,94	90,22	33,42	19,04	171,36	136,75	34,30	19,92	79,68	341,26	59,37	197,93	598,56	65,38	533,18																		
Sostituto Commissario Coordinatore	139,00	15,00	22,24	7,24	94,12	34,87	19,87	178,63	148,00	37,12	22,12	88,48	361,43	59,37	197,93	618,73	67,90	550,83																		
Ispettore Superiore 8 anni QLF	135,50	14,63	21,68	7,05	91,65	33,99	19,36	174,24	140,00	35,12	20,76	83,04	348,93	59,37	197,93	606,23	66,34	539,89																		
Ispettore Superiore	133,00	14,36	21,28	6,92	89,96	33,56	19,00	171,00	137,50	34,49	20,13	80,52	341,48	59,37	197,93	598,78	65,40	533,38																		
Ispettore Capo 10 anni QLF	133,00	14,36	21,28	6,92	89,96	32,11	17,75	159,75	133,50	33,49	19,67	78,68	329,87	59,37	197,93	587,17	62,01	525,16																		
Ispettore Capo	128,00	13,82	20,48	6,66	86,58	32,11	18,29	164,61	131,00	32,86	19,48	77,92	321,38	59,37	197,93	578,68	61,10	517,58																		
Ispettore	124,00	13,38	19,94	6,46	83,98	31,10	17,72	159,48	124,75	31,29	18,26	73,04	310,15	59,37	197,93	567,45	59,65	507,80																		
Vice Ispettore	120,75	13,03	19,32	6,29	81,77	30,29	17,26	155,34	131,00	32,86	19,48	77,92	321,38	59,37	197,93	578,68	61,10	517,58																		
Sovr. Capo 8 anni QLF Coordinatore	122,50	13,22	19,60	6,38	82,94	30,73	17,51	157,59	125,75	32,86	19,48	77,92	321,38	59,37	197,93	578,68	61,10	517,58																		
Sovrintendente Capo 4 anni QLF	120,25	12,98	19,24	6,26	81,38	30,16	17,18	154,62	124,25	31,17	18,19	72,76	308,76	59,37	197,93	566,06	59,49	506,57																		
Sovrintendente	116,25	12,55	18,60	6,05	78,65	26,16	13,61	122,49	121,50	30,48	17,93	71,72	272,86	59,37	197,93	530,16	56,05	474,11																		
Vice sovrintendente	112,25	12,12	17,96	5,84	75,97	28,16	16,04	144,36	116,75	29,28	17,16	68,64	288,92	59,37	197,93	546,22	57,22	489,00																		
Ass. Capo 8 anni QLF Coordinatore	113,50	12,25	18,16	5,91	76,83	28,47	16,22	145,98	121,50	30,48	18,23	72,92	295,73	59,37	197,93	553,03	58,19	494,84																		
Assistente Capo 5 anni QLF	111,50	12,04	17,84	5,80	75,40	27,97	15,93	143,37	117,00	29,35	17,31	69,24	288,01	59,37	197,93	545,31	57,17	488,14																		
Assistente	108,00	11,66	17,28	5,62	73,06	27,09	15,43	138,87	116,50	29,22	17,18	68,72	287,49	59,37	197,93	544,79	57,08	487,71																		
Agente scatto	104,50	11,28	16,72	5,44	70,72	26,21	14,93	134,37	112,00	28,09	16,43	65,72	277,65	59,37	197,93	534,95	55,89	479,06																		
Agente	101,25	10,93	16,20	5,27	68,51	25,40	14,47	130,23	108,50	27,22	15,94	63,76	268,85	59,37	197,93	526,15	54,87	471,28																		
									105,25	26,40	15,47	61,88	260,62	59,37	197,93	517,92	53,92	464,00																		

I valori stipendiali di cui ai commi da 1 a comma 4 del presente articolo includono l'elemento provvisorio della retribuzione corrisposto quale indennità di vacanza contrattuale ai sensi degli articoli 1, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, 1, comma 452, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2017

Articolo 2, Comma 6 contratto 2016 - 2018

Scorporati dall'Indennità di Vacanza Contrattuale (2010 - 2012) così come indicato nell'articolo 2 comma 6

BENEFICIO ARRETRATI Contratto (2016 - 2018) dal 01.01.2016 fino al 31.12.2017

Scorporati dall'Indennità di Vacanza Contrattuale (2010 - 2012) così come indicato nell'articolo 2 comma 6

TOTALE RITENUTE ASSISTENZIALI e PREVIDENZIALI

IMPONIBILE FISCALE

Totale Arretrati al netto R.A.P. al lordo della tassazione IRPEF (27% - 38%)

Concorso 2842 posti vice ispettore – Criteri valutazione titoli: problematiche

Riportiamo il testo della lettera inviata al Responsabile della Struttura di Missione per l'Attuazione della Revisione dei Ruoli del Personale della Polizia di Stato Dott. Antonino BELLA

Preg.mo dottore,

come è noto in occasione dei lavori propedeutici al riordino dei ruoli varato con Decreto Legislativo 29 maggio 2017 n.95 l'Amministrazione si era, più volte, impegnata formalmente a scongiurare, nella fase transitoria, scavalcamenti e/o penalizzazioni che potessero incidere negativamente sulla ratio e sull'architettura della riforma ordinamentale.

In tal senso questa O.S. aveva evidenziato la necessità di prestare particolare attenzione ai titoli ed ai criteri con particolare riferimento al 15°, 16° e 17° Sovrintendenti.

Ebbene, ci troviamo ancora una volta a segnalare gravi discrasie nella gestione della fase concorsuale, in questo caso, per l'accesso al ruolo di Vice Ispettore della Polizia di Stato.

Infatti, in data 04 aprile u.s. con missiva n.555/RS/01.67 è stata trasmessa copia del Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'Interno con il quale sono stati pubblicati i criteri di valutazione dei titoli e la data di inizio dei lavori della Commissione esaminatrice del Concorso di cui all'oggetto ai sensi dell'art.6 comma 4 del relativo bando.

Dalla lettura del prospetto allegato al verbale della Commissione relativamente ai titoli ammessi a valutazione, ai punteggi da attribuire a ciascuna categoria, nonché ai titoli valutabili ed ai criteri di massima per la valutazione degli stessi e per l'attribuzione dei relativi punteggi si rilevano una serie di incongruenze che, in assenza di opportuni e necessari correttivi, di fatto, determinano iniquità e scavalcamenti, del tutto vanificando l'impegno assunto dall'Amministrazione.

In particolare, l'esigua se non addirittura irrilevante differenza del punteggio attribuito all'anzianità in ruolo degli appartenenti al ruolo dei Sovrintendenti della Polizia di Stato non solo non salvaguarda, così come promesso, la posizione dei Sovrintendenti del 15°, 16° e 17° corso ma, addirittura, riverbera effetti negativi anche per quanto riguarda i corsi successivi.

In tal senso basta avere riguardo all'attribuzione di soli due punti di differenza tra i sovrintendenti del 15° corso e gli appartenenti al 19° corso ; alla differenza di solo 0.17 punti tra il 16° corso ed il 19° corso o addirittura alla differenza nulla tra il 16° ed il 17° corso così come tra il 17°, 18° e 19° corso.

A voler tacere degli scavalchi che, rebus sic stantibus, si realizzeranno nei confronti dei Sovrintendenti in servizio presso Commissariati, Volanti, Reparti Mobili o in tutti quegli uffici che, per la loro peculiarità, hanno impedito la partecipazione degli stessi a corsi di formazione professionale e di specializzazione organizzati dall'Amministrazione.

Ed ancora. Da una concreta disamina degli effetti che i criteri di valutazione dei titoli così come individuati dalla Commissione esaminatrice provocherebbe basti pensare che vi sono uffici in cui, ad esempio, un Sovrintendente del 19° corso scavalcherebbe i pari qualifica del 15° corso.

A ciò si aggiunga che non risulta intelligibile se il punteggio attribuito all'anzianità nella qualifica di Sovrintendente è calcolato con riferimento al servizio effettivamente prestato o alla decorrenza giuridica alla luce dell'introduzione postuma rispetto al 15°, 16° e 17° corso del criterio dell'annualità.

Ad colorandum, singolare e discutibile risulta poi la scelta di attribuire 11 punti ai Sovrintendenti Capo con più di 20 anni nella qualifica dal momento che non esiste alcun appartenente con una simile anzianità.

Analogamente appare opportuno verificare il criterio di attribuzione del punteggio relativo agli incarichi e servizi di particolare rilevanza conferiti con provvedimento dell'Amministrazione annotati nello stato matricolare, così come risulta necessario inserire tra i corsi di formazione professionale e specializzazione trascritti nello stato matricolare valutabili ai fini dell'attribuzione del punteggio, il corso di grafica computerizzata, il corso di abilitazione sulle tecniche di rappresentazione multimediale di eventi balistici ed il corso di dattiloscopia e videofotosegnalazione non compresi tra quelli classificati dalla Direzione Centrale per gli istituti di istruzione nell'allegato 1) alla Circolare n.500/C/AA2/9553 datata 16 luglio 2009.

Tale situazione potrebbe trovare soluzione immediata ricorrendo, in sede di interventi correttivi, al richiamo esplicito ai colleghi Sovrintendenti Capo del 15°, 16° e 17° corso al pari di come previsto per gli Ispettori del 7° e 8° corso.

Per quanto sopra esposto, in ossequio al principio di buon andamento della pubblica amministrazione e nel rispetto dei criteri di trasparenza, equità, efficacia ed efficienza che lo connotano, nonché al fine di scongiurare l'insorgere di evitabili contenziosi che dilaterrebbero irrimediabilmente i tempi di definizione del concorso, con la presente Le chiedo di voler fissare un incontro con una delegazione di questa O.S. finalizzato a chiarire e dirimere le criticità evidenziate attraverso un confronto che consenta di analizzare nel dettaglio ogni singolo aspetto delle questioni poste alla Sua attenzione.

Consapevole della Sua sensibilità, rimaniamo in attesa di un cortese e sollecito cenno di riscontro. Cordiali saluti.

Sicurezza, siulp: pagamento arretrati sia per tutto il comparto o sarà manifestazione

Dichiarazione del Segretario Generale Felice Romano-

Si apprende da fonti NoiPa che, fatta eccezione per il personale dell'Arma dei Carabinieri, che avranno l'adeguamento dello stipendio e l'attribuzione degli arretrati entro il 21 maggio, per il resto delle donne e degli uomini del Comparto Sicurezza, l'aggiornamento stipendiale e il riconoscimento degli arretrati avverrebbe in data 31 maggio.

Nel plaudire l'efficienza dei colleghi dell'Arma, chiediamo ai vertici delle Amministrazioni interessate e a quelli di NoiPa che gli aggiornamenti stipendiali e l'erogazione degli arretrati siano analogamente corrisposti nella medesima data a tutti gli appartenenti al Comparto Sicurezza e Difesa o sarà manifestazione.

Roma, 20 aprile 2018

FINANZIAMO DIPENDENTI STATALI, PUBBLICI, PRIVATI E PENSIONATI

LA DIREZIONE GIUSTA
PER IL TUO **PRESTITO**



**IN CONVENZIONE
CON IL SIULP**

PROMOZIONE SPECIALE AUTUNNO 2016

**IMPORTO RICHIESTO
SUPERIORE A 25.000 €**

**5,55 %
TAE MAX***

→ **CESSIONE
DEL QUINTO**

→ **PRESTITO
CON DELEGA**

Numero Verde **800 754445**

www.eurocqs.it

DIREZIONE GENERALE ROMA Via A. Pacinotti, 73/81 - 00146 • Fax. 06 89280637 • info@eurocqs.it

*I taeg indicati si riferiscono al prodotto cessione del quinto per un dipendente del Ministero dell'Interno di età non superiore ai 50 anni di età (per età superiori il taeg subirà degli incrementi a causa del diverso profilo di rischio). L'offerta è relativa alla sola durata a 120 mesi. Per ottenere tali condizioni l'interessato dovrà dimostrare di essere un iscritto Siulp. Per ottenere le condizioni sopra indicate, è necessario presentare questo volantino. OFFERTA VALIDA FINO AL 30/11/16

Eurocqs S.p.A., sede legale in Via A. Pacinotti n. 73/81 - 00146 Roma, cod. fisc./P.IVA n. 07551781003 iscritto all'Elenco Generale degli Intermediari operanti nel settore finanziario, previsto dall'articolo 106 e seguenti del T.U.B al n. 37323 e al n. E000203387 del RUI (c/o IVASS), capitale sociale Euro 2.040.000,00 interamente versato. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali o per quanto non espressamente indicato è necessario fare riferimento al modulo denominato "Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori" o ai fogli informativi disponibili presso le filiali e agenzie di Eurocqs SpA. A richiesta verrà consegnata gratuitamente una "copia idonea per la stipula" del contratto per la valutazione del contenuto. Eurocqs SpA, oltre a erogare direttamente finanziamenti quali Prestiti Personali, Cessioni del quinto e Prestiti con delega di pagamento, nel collocamento di alcuni prodotti presso la clientela (altri Prestiti Personali, Cessioni del quinto, Prestiti con delega di pagamento) opera anche in qualità di distributore di altre banche e/o intermediari finanziari Unicredit S.p.A., Futuro S.p.A., Santander Consumer Bank S.p.A., Compass Banca S.p.A., Accedo S.p.A., iBL Banca S.p.A., Conset S.p.A.) i quali, in tale ultimo caso, sono i diretti contraenti e titolari di tutti i rapporti contrattuali e si riservano la valutazione dei requisiti necessari alla concessione del finanziamento.

Ispettori Capo già frequentatori del 7° e 8° corso – Ispettori Capo del Ruolo Tecnico**Indizione procedure concorsuali e correttivi.**

Richiesta di incontro urgente.

Riportiamo il testo della lettera inviata al Capo della Polizia Prefetto Franco Gabrielli

Signor Capo della Polizia,

nel corso dell'incontro dello scorso 13 marzo presso la Struttura di Missione che legge per conoscenza avevamo affrontato e discusso, tra le varie, anche la tematica della progressione di carriera del 7° ed 8° corso degli Ispettori.

Eravamo partiti dalla constatazione che l'età media del personale del ruolo degli Ispettori, che del resto rispecchia la piramide anagrafica invertita degli operatori della Polizia di Stato, era particolarmente elevata, e che per l'effetto nel breve periodo si sarebbe realizzato un sostanziale svuotamento delle qualifiche apicali del ruolo medesimo. Imputabile, è appena il caso di ricordarlo, alla colpevole inerzia dell'Amministrazione che per anni, diversamente da quanto avvenuto nelle altre Forze di Polizia, ha scientemente evitato di bandire i relativi concorsi, provocando un depauperamento dell'organico del ruolo degli Ispettori, al punto tale che oggi gli effettivi sono meno di 10 mila a fronte dei quasi 24 mila previsti.

Quale possibile soluzione avevamo proposto di agevolare il percorso di carriera sia degli Ispettori Superiori che degli Ispettori Capo frequentatori del 7° ed 8° corso. Per questi ultimi, in particolare, avevamo sollecitato una procedura concorsuale semplificata che avrebbe al contempo consentito all'Amministrazione di colmare – seppur solo in parte – in breve termine il vuoto provocato dai pensionamenti, ed ai colleghi dei due corsi in menzione di poter vedere finalmente apprezzata la preparazione maturata corso di formazione che, anche per la eccezionale durata, è risultato particolarmente qualificante.

Proprio perché – come del resto anche tutte le altre OO. SS. – avevamo posto la questione al tavolo deputato all'elaborazione dei correttivi, immaginavamo che prima di adottare qualsivoglia determinazione l'Amministrazione ci avrebbe quantomeno dato un riscontro circa la possibilità – o la volontà – di accogliere le proposte istanze.

Ed invece ci troviamo oggi di fronte ad un concorso bandito inopinatamente, rispetto al quale dunque l'Amministrazione, ancora una volta, ha scelto la via dell'autodeterminazione ed ha, nella sostanza, svilito il ruolo del sindacato. Con una conseguente perdita di autorevolezza nei confronti dei colleghi interessati, i quali confidavano se non altro di poter conoscere per tempo il loro destino, e si vedono ora invece costretti ad una affannosa preparazione per cercare di prepararsi adeguatamente ad una prova scritta calendarizzata a distanza di pochi giorni dalla pubblicazione del bando. Il tutto con una prospettiva che, nella migliore delle ipotesi, vedrà la conclusione delle prove concorsuali a distanza di parecchi mesi, con conseguente dispendio di risorse.

Le medesime considerazioni, mutatis mutandis, possono essere dedotte anche in relazione agli omologhi colleghi del ruolo tecnico. Il D. L.vo 95/2017 ha infatti stabilito nuove norme per la promozione ad Ispettore Superiore Tecnico (ex Perito Tecnico Superiore), per effetto delle quali oggi si accede a tale qualifica con nove anni di effettivo servizio nella qualifica di Ispettore Capo Tecnico (ruolo aperto, scrutinio per merito comparativo, laurea triennale dal 2027, "salvo che la stessa non sia richiesta come presupposto per l'accesso al ruolo").

Tuttavia l'ultimo concorso per Perito Tecnico Superiore, bandito il 9 novembre 2015 (con cinquantasei posti a disposizione, B.U. del 18 novembre 2015), era riservato ai Periti Tecnici Capo che avevano maturato la qualifica al 31 dicembre 2009.

Orbene, mentre per il ruolo ordinario il riordino ha previsto (Art. 2, punto r) un apposito concorso "per i posti complessivamente riservati ai concorsi non banditi per l'accesso alla qualifica di Ispettore Superiore SUPS alla data del 31 dicembre 2017, riservato agli Ispettori Capo in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, già frequentatori del 7° e 8° Corso di formazione per vice ispettore", ferme restando le perplessità dianzi esposte sulla modalità concorsuale, per il ruolo tecnico non è stata individuata nessuna analoga procedura concorsuale.

A tale stregua tutti gli ex Periti Tecnici Capo con decorrenza di anzianità comprese tra il 2010 ed il 2016, quelli cioè che sotto la vigenza del vecchio ordinamento avrebbero avuto il diritto di partecipare ai concorsi per Perito Tecnico Superiore, in mancanza di opportuni correttivi sarebbero doppiamente penalizzati, essendo loro preclusa sia la possibilità di concorrere per i posti messi a concorso annualmente, sia la possibilità di partecipare, come gli omologhi dei ruoli ordinari, ad una specifica procedura concorsuale.

Inutile dire che, oltre a sollecitare l'introduzione di un correttivo che rimuova la segnalata disparità di trattamento, devono qui darsi per riproposte le medesime istanze di semplificazione rivendicate per il concorso riservato agli Ispettori Capo già frequentatori del 7° ed 8° Corso.

Confidando nella consueta sensibilità siamo quindi a chiedere un incontro urgente nel quale poter discutere delle questioni qui rappresentate.



Sportello pensioni Siulp

Servizio di consulenza online per tutti gli iscritti

Attraverso lo sportello è possibile chiedere chiarimenti relativi alle problematiche previdenziali e tutto ciò che riguarda la busta paga.

Un nostro esperto nella materia risponderà, in tempi brevi, a tutte le vostre domande.

sul nostro sito www.siulp.it

Assegnazione vincitori concorso 1400 vice ispettori

Il TAR del Lazio, Sezione Prima Quater, con la Sentenza 03944/2018 pronunciata il 6 aprile 2018, ha definito la controversa questione relativa alle assegnazioni dei vincitori dell'ultimo concorso interno a 1400 posti da Vice Ispettore, stigmatizzando il principio che la regola dell'attribuzione delle sedi ai vincitori di un concorso in relazione alla posizione assunta da ciascuno di essi in graduatoria ha carattere generale, positivizzato nell'art. 28, comma 1, del Regolamento recante norme generali per svolgimento dei concorsi e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi di cui al D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 per cui "Le amministrazioni e gli enti interessati procedono a nominare in prova e ad immettere in servizio i lavoratori utilmente selezionati, anche singolarmente o per scaglioni, nel rispetto dell'ordine di avviamento e di graduatoria integrata".

La questione approdata al contenzioso trae origine dal fatto che l'amministrazione, nel predisporre il piano di ripartizione nazionale delle sedi da assegnare ai futuri vice ispettori di PS, ha dato precedenza assoluta alla sede di provenienza a prescindere dalla graduatoria, con la conseguenza che alcuni colleghi, in relazione alla sede richiesta, sono stati sopravanzati non solo da chi era peggio collocato nella graduatoria dei vincitori (cioè entro i 1400), ma anche da chi era stato incluso per effetto dell'ampliamento, con gli ulteriori 474, del numero degli ammessi.

Com'è ben noto, il bando prevedeva all'art. 11, comma 12, che "Verrà data la precedenza assoluta, fino ad esaurimento dei posti previsti in ogni provincia, a coloro che indichino come prima provincia di preferenza quella di provenienza, tenuto sempre conto della posizione degli stessi nella graduatoria finale del concorso".

Secondo i giudici, "alla stregua dei declinati principi, detta prescrizione non può che essere intesa come riconoscimento di un titolo di precedenza a parità di posizione in graduatoria, ma non certo come precedenza assoluta anche in spregio alla posizione in graduatoria, come inammissibilmente sostenuto dall'amministrazione.

Invero, una simile interpretazione, oltre che essere contraria ai principi generali di cui si è detto, è chiaramente contraddetta dal tenore letterale della disposizione laddove, dopo aver previsto nel primo periodo la "precedenza assoluta, fino ad esaurimento dei posti previsti in ogni provincia, a coloro che indichino come prima provincia di preferenza quella di provenienza", con norma di chiusura specifica che ciò deve avvenire "tenuto sempre conto della posizione degli stessi nella graduatoria finale del concorso".

All'amministrazione, dunque, non residuava alcun potere di gestire a suo piacimento l'assegnazione delle sedi, prescindendo dall'ordine della graduatoria.

Né può astrattamente sostenersi che, tali essendo le previsioni del bando, gli aspiranti provenienti da sedi non disponibili, avrebbero potuto non partecipare e attendere l'indizione di una nuova procedura, nella quale fossero eventualmente messe a concorso le sedi di rispettiva provenienza.

Così opinando, invero, si finirebbe illegittimamente col precludere di fatto la partecipazione ad una procedura concorsuale in ragione della sola indisponibilità della sede di provenienza (che, in astratto, potrebbe non essere mai messa a concorso), ovvero affidare la decisione di un concorrente di partecipare al concorso alla "speranza" che nessun altro dei partecipanti provenga dalla sede cui egli aspira ovvero che non la indichi quale prima sede.

Si tratterebbe, in definitiva, di una tesi in netto contrasto col principio di certezza del diritto. Viceversa, il principio di par condicio che deve presiedere ogni procedura competitiva, impone che chiunque sia in possesso dei requisiti debba poter concorrere e che a ciascun vincitore debba essere assegnata la sede disponibile fra quelle prescelte, anche diversa da quella di provenienza, che gli spetta secondo l'ordine di graduatoria".

In proposito è stato osservato che il diretto collegamento con l'interesse pubblico al corretto espletamento del procedimento, che è espressione dei principi di imparzialità e buon andamento di cui all'art. 97 cost., non è riferito solo alle procedure concorsuali per nuove assunzioni, ma spiega un'influenza assoluta anche in relazione alle altre attività di scelta del personale, strutturate secondo moduli paraconcorsuali, o comunque articolate nella valutazione contestuale di diversi aspiranti al posto; di conseguenza il criterio dell'assegnazione delle sedi oggetto di interpello secondo l'ordine di graduatoria, consacrato anche nell'art. 28 comma 1, D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, recante "Regolamento recante norme generali per svolgimento dei concorsi e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi", assurge al rango di principio normativo generalmente valido anche nei casi di procedure di selezione comparative (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 20 settembre 2012, n. 5044).

Pertanto, Il TAR ha disposto che l'atto di assegnazione effettuato in conseguenza dell'erronea interpretazione della disposizione contenuta nell'art. 11, comma 12 del bando di concorso, deve essere annullato dovendo essere assegnata la sede, fra quelle indicate in ordine di preferenza, che spetta secondo il posizionamento in graduatoria, e quindi, con ovvia precedenza rispetto a chi è collocato in graduatoria in posizione deteriore, anche se richiedente la sede di provenienza.

Utilizzo titolo accademico

Riportiamo il testo della lettera inviata alla Direzione Centrale per le Risorse Umane lo scorso 16 aprile

Con una nota del 26 marzo scorso, a riscontro di un quesito giunto da una sede periferica, codesto Ufficio Affari Generali, rispondendo al solo ufficio richiedente, ha offerto una discutibile interpretazione circa l'utilizzo del titolo accademico da parte del personale che riveste la qualifica di Vice Commissario del Ruolo Direttivo ad Esaurimento.

Da un punto di vista metodologico va intanto osservato che, trattandosi di una tematica di interesse generale, non si comprende la ragione per la quale la risposta – quantomeno l'unica di cui è venuta incidentalmente a conoscenza la scrivente Segreteria – non sia stata condivisa con la generalità degli uffici.

In pari tempo, magari, sarebbe stato il caso di portarne a conoscenza anche le OO. SS., posto che, per l'appunto, vengono in rilievo profili che attengono l'applicazione del recente Riordino delle Carriere in ordine ai quali il coinvolgimento delle rappresentanze dei lavoratori è ben più che opportuno.

Sia poi permesso, entrando nel merito, segnalare come l'opzione ermeneutica adottata non pare essere quella più coerente con l'impianto del D.L. 95/2017. Si è infatti incomprensibilmente presa quale prospettiva di riferimento solamente quella della modalità di accesso al ruolo ordinario dei Commissari, per il quale è richiesta la laurea specialistica.

Il che è vero, ma non è certo plausibile far discendere da questa constatazione la conseguenza di impedire l'utilizzo del titolo accademico al personale del Corrispondente Ruolo ad Esaurimento per il solo fatto che per questo percorso di carriera non è richiesto il possesso della laurea, poiché all'atto pratico, tra gli uni e gli altri, dal punto di vista formale – e anche da quello sostanziale – non esiste alcuna differenza.

Sono infatti uguali i distintivi di qualifica, sono identiche le funzioni e le responsabilità che possono a costoro essere attribuite, e sono al contempo identici i parametri retributivi.

L'unica differenza esistente – e non si crede che questo possa svolgere alcun ruolo quanto al punto in discussione – è solamente quella dell'età e dell'anzianità di servizio del personale del Ruolo ad Esaurimento.

Pretendere a questo punto di voler affermare l'inibizione all'utilizzo del titolo accademico per quanti, ancorché provenienti da un diverso percorso di carriera, ne dispongono, rappresenta una impropria forzatura.

Invero si deve ricordare che, più in generale, l'utilizzo del titolo di "Dottore" è stato disciplinato dall'art. 48 del Regio Decreto 4 Giugno 1938, n. 1269 (ancora in vigore), secondo cui tale facoltà "spetta a coloro che hanno conseguito una laurea, e ad essi solo". E se quindi il titolo è strettamente legato al possesso di una laurea, indipendentemente dalla sua durata e dalla sua natura, l'occasione offre lo spunto per interrogarsi sulla legittimità della norma interna che precluderebbe tale possibilità al personale di tutti i ruoli, posto che a nostro parere il testo della testé citata norma consente a chiunque sia in possesso della laurea di potersi fregiare del titolo di dottore, indipendentemente dalla propria posizione lavorativa.

Non solo. Se si accordasse pregio alla tesi dell'Amministrazione, poiché ora, per effetto del D.L. vo 95/2017, per l'accesso al concorso da Allievo Agente è richiesto il diploma di scuola media superiore, si dovrebbe giungere alla conclusione che tutto il personale si potrebbe qualificare nei rapporti interpersonali con il titolo corrispondente al diploma conseguito, e quindi come geometra, perito, ragioniere e così via dicendo.

Ci pare insomma che la censurata nota rappresenti l'ennesimo tentativo di realizzare una illegittima classificazione discriminatoria del personale. Siamo quindi a chiederne l'immediata rimediazione, con l'auspicio che, in futuro, l'insorgenza di questioni afferenti a questioni di natura ordinamentale siano decise dopo un doveroso confronto con le rappresentanze sindacali.

Nel caso in cui la presente sollecitazione rimanga disattesa, ci riserveremo ogni iniziativa a tutela dei diritti del personale interessato.

Ricorso candidati esclusi dal concorso 559 allievi agenti

Sul nr. 09 del 24 febbraio 2018 di questo notiziario, avevamo fornito l'ultimo aggiornamento in ordine alla situazione relativa al ricorso proposto dal SIULP, pendente presso il TAR Lazio, Sezione Prima Quater, Rg 1264/2017, in attesa della fissazione dell'udienza per la discussione del merito.

Avevamo riferito come, alla luce delle sentenze n. 1953/2018 e 1989/2018 del Tar Lazio-Roma che avevano cautelatamente riammesso alcuni aspiranti Allievi Agenti al prosieguo delle attività concorsuali, in data 23 febbraio u.s. l'Avv. Galletti aveva inviato all'Amministrazione una diffida ad adempiere con la quale chiedeva, ai sensi degli artt. 21 quinquies e nonies, L. 241/90, di ammettere tutti i ricorrenti al prosieguo dell'iter concorsuale anche in soprannumero, previa eventuale revoca o annullamento d'ufficio in parte qua di ogni atto e provvedimento contrastante con l'interesse dei propri assistiti alla prosecuzione della selezione.

Riportiamo di seguito il contenuto della risposta dell'Amministrazione, pervenuta in ultimo allo studio legale Galletti:

"Si fa riscontro all'atto di significazione e diffida stragiudiziale, con contestuale richiesta di ammissione dei ricorrenti al prosieguo dell'iter concorsuale, anche in soprannumero, formulata da codesto Studio legale.

Al riguardo si rappresenta che non si rinvergono i presupposti per la richiesta di autotutela previsti dall'art. 21 nonies della Legge n. 241/1990, atteso che le sfavorevoli sentenze citate da codesto Studio legale e relative a contenziosi del tutto analoghi non sono ancora passate in giudicato e che la scrivente Amministrazione si è già adoperata per l'appello delle stesse.

Ciò premesso, si rimane nel convincimento della piena legittimità dell'attività amministrativa posta in essere e si ribadisce il fermo e doveroso intento di perseguire l'interesse pubblico primario di maggiore rilievo, ovvero sia il reclutamento dei migliori tra i soggetti candidati.

In ordine alla richiesta di accesso agli atti del procedimento, si prega di chiarire più compiutamente l'oggetto della domanda, facendo presente sin d'ora che la documentazione concernente il contenzioso in questione attiene alla corrispondenza interna tenuta con l'Avvocatura Generale dello Stato ai fini della difesa da parte dell'Organo Legale di questa Amministrazione. Pertanto, in virtù di un consolidato orientamento giurisprudenziale (Consiglio di Stato, sez. V, 2 aprile 2001, n. 1893; sez. IV, 13 ottobre 2003, n. 6200) e di pareri della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, è da ritenersi sottratta all'accesso, ad eccezione ovviamente degli atti oggetto di impugnativa che questo Ufficio ha acquisito, a sua volta, dall'Ufficio detentore che legge per conoscenza. Infine, si rappresenta che il responsabile del procedimento amministrativo contenzioso, ai sensi della nota legge 241/1990, è il direttore dell'Ufficio Contenzioso e Affari Legali Dottoressa Loredana D'Ercole^{ma}.

Servizio assistenza fiscale Siulp – OK CAF



OK CAF SIULP nasce dall'esigenza di fornire ai nostri iscritti un servizio di consulenza fiscale che, unito al servizio di assistenza pensionistico, possa essere un valido strumento per risolvere le varie problematiche direttamente online e senza perdite di tempo.

Servizio assistenza fiscale

Compilazione Modello 730 persone fisiche - Modello Unico persone fisiche - Attestazione ISEE - F24 per il pagamento dell'IMU e della TASI - Istanza per l'assegno nucleo familiare

Servizio assistenza previdenziale

Un aiuto concreto per i colleghi, assistenza alla domanda di pensione (anzianità - vecchiaia - privilegiata - inabilità).

Per tutte le informazioni scrivere a: assistenzafiscale@siulp.it



SIULP & LINK CAMPUS UNIVERSITY CONVENZIONE: UNIVERSITA' E LAVORO

L'Università degli Studi Link Campus University propone un'ampia offerta di percorsi formativi, accademici e professionali, con specifico riferimento al settore del Comparto Sicurezza e Difesa. Gli iscritti SIULP possono conseguire il titolo di Laurea in Scienze della Politica e dei Rapporti Internazionali (L-16/L-36) e/o il titolo di Laurea Magistrale in Studi Strategici e Scienze Diplomatiche (LM-52/LM-62), in modalità executive.



LAUREA IN SCIENZE DELLA POLITICA E DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI MODALITA' EXECUTIVE

Iscrizione al Corso di Laurea
1.500 euro + 500 euro di tassa di iscrizione

Corso di Perfezionamento semestrale
per accedere direttamente al II anno del Corso di Laurea
600 euro

LAUREA MAGISTRALE IN STUDI STRATEGICI E SCIENZE DIPLOMATICHE MODALITA' EXECUTIVE

Iscrizione al Corso di Laurea Magistrale
1.500 euro + 500 euro di tassa di iscrizione

Corso di Perfezionamento semestrale
per il riconoscimento di un semestre per il Corso di Laurea Magistrale
600 euro

Per informazione contattare Link Campus University
Dott.ssa Anna Laura Esposito: 0640400224 – a.esposito@unilink.it

www.unilink.it

FINANZIAMO DIPENDENTI STATALI, PUBBLICI, PRIVATI E PENSIONATI

ATTENZIONE CADUTA TASSI

Numero Verde
800 754445

www.eurocqs.it



CESSIONE DEL QUINTO

PRESTITO CON DELEGA

PRESTITI PERSONALI

PRESTITI PENSIONATI

EUROCQS CARD

IN CONVENZIONE
CON IL **SIULP**



ABBIAMO STIPULATO CON IL SIULP UNA CONVENZIONE AL FINE DI OFFRIRE AGLI ISCRITTI PRODOTTI FINANZIARI A CONDIZIONI ESTREMAMENTE COMPETITIVE RISPETTO AGLI ALTRI OPERATORI PRESENTI SUL MERCATO.

DIREZIONE GENERALE ROMA

Via A. Pacinotti, 73/81 - 00146

• Fax. 06 89280637 • info@eurocqs.it

I NOSTRI AGENTI A:

Roma, Milano, Firenze, Palermo, Taranto, Sassari, Chieti, Taviano (Le), Napoli, Messina, Marsala (Tp), Trieste, Treviso, Caltagirone (Ct), Cagliari, Ancona, Frosinone, Ragusa, Bari, Torino, Genova, Latina, Pomezia (Rm), Caserta, Benevento, Potenza, Nettuno (Rm), Avellino, Varese, Verona, Eboli (Sa), La Spezia.

Eurocqs S.p.A. sede legale in Via A. Pacinotti n. 73/81 - 00146 Roma, cod. fisc. P. IVA n. 07131791003 iscritta al Tribunale degli Intermediari operanti nel settore finanziario, presso del registro 106 e reg. trib. di Roma al n. 57223 e al n. 0082032007 del R2 (ex SAGS), capitale sociale Euro 2.040.000,00 interamente versato. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali, per la Polizza Assicurativa o per quanto non espressamente indicato è necessario fare riferimento al modulo descrittivo "Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori" e ai fogli informativi disponibili presso le filiali e agenzie di Eurocqs SpA. A richiesta verrà consegnata una "copia idonea per la stipula" del contratto per la valutazione del contenuto. Per la distribuzione di prodotti di finanziamento, Eurocqs SpA si avvale anche di agenti in attività finanziaria dislocati sul territorio nazionale. Per ulteriori informazioni fare riferimento al sito internet www.eurocqs.it. Eurocqs SpA, oltre ad erogare direttamente finanziamenti, nel subordine di vari prodotti Consob del credito, Prestito con delega di pagamento, Prestiti personali presso la clientela, opera anche in qualità di distributore per conto di altre banche e/o intermediari finanziari (Italo SpA, Acanto SpA, Sanbanco Consumer Skills SpA, Compas SpA, Itb Banca, Unicredit SpA), i quali, in tale veste così, sono i diretti contraenti e titolari di tutti i rapporti contrattuali e si riservano la valutazione dei requisiti necessari alla concessione del finanziamento.



EUROCQS
FINANZIAMENTI